

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE****ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241****TRA**

**Il Museo Nazionale Romano**, C.F. 97902780580, con sede legale in Via S. Apollinare, 8 – 00186 Roma, rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi (di seguito anche il “MNR”)

**E**

**Il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Sapienza Università di Roma**, con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 5 – 00185, C.F. 80209930587 e sede operativa in via Eudossiana n. 18 – 00184 Roma rappresentato dal Direttore pro-tempore, prof. Sebastiano Rampello (di seguito anche il “Dipartimento” e, congiuntamente con il MNR, le “Parti”)

**PREMESSO CHE**

- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità fra i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- il MNR è un Ufficio Dirigenziale di livello Generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria e in quanto tale è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo che ha tra i propri compiti istituzionali la tutela e la valorizzazione dei siti in consegna;
- al MNR sono assegnati: le Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi;
- in base al proprio Statuto, approvato con D.M. 191 del 5 aprile 2018, il MNR:
  - ha il compito di acquisire e conservare le collezioni di antichità ricadenti nella propria competenza, al fine della loro salvaguardia, valorizzazione e presentazione al pubblico. Il Museo persegue altresì finalità di ricerca nel settore della storia dell’arte, dell’archeologia, dell’architettura e delle scienze del restauro, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali e internazionali, e cura la diffusione di queste ricerche presso la comunità scientifica e il pubblico;
  - si impegna all’organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative,



- attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- Il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG) di Sapienza Università di Roma svolge attività di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico nei settori dell'ingegneria strutturale, sismica e geotecnica;
  - l'importanza del patrimonio culturale nazionale e la necessità di definirne adeguate misure di tutela nei confronti del rischio sismico;
  - l'avvio, in sede ISO/TC 349 "Conservazione dei Beni Culturali", del processo di normazione internazionale relativo alla protezione sismica delle collezioni museali;
  - che l'Italia, tramite UNI, ha recentemente presentato in sede ISO/TC 349 la Nuova proposta "Conservazione dei beni culturali — Protezione sismica delle collezioni museali — Prove e monitoraggio sismico", attualmente in fase di avvio del processo di normazione internazionale;
  - che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria sismica applicata alla conservazione dei beni culturali mobili, finalizzata allo sviluppo e alla sperimentazione di protocolli di monitoraggio delle vibrazioni e di criteri di valutazione del rischio/della sicurezza per reperti museali, nonché all'individuazione di misure di mitigazione compatibili con i vincoli conservativi ed espositivi;
  - che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto contrattuale tale rapporto di collaborazione;
  - che il MNR ha approvato la stipula del presente Accordo secondo le proprie procedure interne;
  - che il Dipartimento ha approvato la stipula del presente Accordo nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 4 marzo 2026;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche ai fini della sua interpretazione ed esecuzione.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e finalità**

Il presente Accordo ha per oggetto l'avvio di una collaborazione volta a:

- selezionare, di comune accordo, uno o più reperti/teche/elementi espositivi su cui svolgere attività pilota;
- progettare e realizzare una campagna sperimentale di monitoraggio delle vibrazioni e delle sollecitazioni dinamiche tramite sensori/strumentazione non invasiva e reversibile;



- definire procedure operative per installazione, acquisizione, controllo qualità e archiviazione dei dati;
- elaborare criteri preliminari di interpretazione dei dati e di valutazione della sicurezza/criticità dei reperti monitorati;
- individuare, ove opportuno, misure di mitigazione e incremento della protezione sismica compatibili con i vincoli conservativi ed espositivi;
- redigere una sintesi tecnica dei risultati e predisporre materiali utili alla disseminazione scientifica e al supporto delle attività di normazione, secondo quanto previsto dal presente Accordo;
- definire e concordare eventuali ulteriori attività che le Parti considerino utili, opportune e funzionali alla piena attuazione del presente Accordo.

### **Art. 3** **Modalità operative**

1. Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta secondo principi di reciprocità.
2. Le Parti individueranno congiuntamente gli oggetti museali da sottoporre a monitoraggio.
3. Le attività saranno realizzate con sistemi di misura non invasivi e reversibili, per un periodo massimo di 3 mesi.
4. Saranno redatti rapporti intermedi e un rapporto finale condivisi tra le Parti.
5. I risultati potranno essere diffusi congiuntamente, previo accordo tra le Parti e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 9, attraverso:
  - linee guida e documenti tecnico-operativi;
  - pubblicazioni scientifiche e contributi a convegni;
  - presentazioni in sedi istituzionali e tecnico-scientifiche.
6. Ogni utilizzo pubblico dei dati sarà oggetto di previo accordo tra le Parti.

### **Art. 4** **Obblighi delle Parti**

1. Il Dipartimento si impegna a:
  - a. mettere a disposizione personale e competenze tecnico-scientifiche per la progettazione e l'esecuzione delle attività di monitoraggio;
  - b. fornire la strumentazione necessaria e curarne l'installazione, la taratura, la gestione e la rimozione, con modalità non invasive e reversibili;
  - c. eseguire l'acquisizione, l'elaborazione e l'interpretazione preliminare dei dati, predisponendo rapporti intermedi e rapporto finale;
  - d. garantire che le attività siano svolte nel rispetto dei regolamenti e delle procedure dell'Ateneo e delle prescrizioni del MNR.
2. Il MNR si impegna a:



- a. individuare, congiuntamente al Dipartimento, i reperti/aree/teche oggetto delle attività;
  - b. garantire l'accesso ai locali e il supporto logistico necessario, secondo le proprie procedure interne;
  - c. assicurare le autorizzazioni necessarie e le prescrizioni conservative e di sicurezza da rispettare durante le attività;
  - d. mettere a disposizione, ove possibile, informazioni tecniche utili (es. dati descrittivi del reperto, vincoli espositivi, condizioni ambientali).
3. Ogni aspetto relativo alla proprietà dei dati e all'utilizzo delle immagini, non compreso nel successivo art. 6, sarà regolato da specifici accordi scritti.

#### **Art. 5**

##### **Referenti delle Parti/Responsabili scientifici**

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente Accordo, le Parti indicano i seguenti referenti/Responsabili scientifici:
  - a. per il Museo Nazionale Romano, la Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi (mn-rm@cultura.gov.it);
  - b. per il Dipartimento, il prof. Giuseppe Quaranta (giuseppe.quaranta@uniroma1.it).
2. L'eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra Parte.

#### **Art. 6**

##### **Diritto di immagine e utilizzo dei loghi**

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune relativa alla realizzazione dell'oggetto di cui al presente Accordo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
2. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti.
3. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto e alla finalità di cui agli artt. 1 e 2 del presente accordo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.



### **Art. 7**

#### **Durata**

1. Il presente Accordo ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza.
2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
3. Alla scadenza del presente Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli eventuali possibili obiettivi futuri

### **Art. 8**

#### **Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.
4. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

### **Art. 9**

#### **Clausola di riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare qualsiasi informazione organizzativa e logistica di cui dovessero venire a conoscenza a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

### **Art. 10**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano



trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

2. Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR).

#### **Art. 11**

##### **Modifiche all'accordo**

1. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti in caso di rilevanti e/o mutate esigenze delle stesse.

#### **Art. 12**

##### **Risoluzione eventuali controversie**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

#### **Art. 13**

##### **Comunicazioni**

1. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:
  - Per il Museo Nazionale Romano: [mn-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-rm@pec.cultura.gov.it)
  - Per il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica di Sapienza Università di Roma: [disgpec@certuniroma1.it](mailto:disgpec@certuniroma1.it)
2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

#### **Art. 14**

##### **Clausola generale**



1. Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
2. Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
3. Per quanto non eventualmente previsto nel presente Accordo le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

#### **Art. 15**

##### **Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo**

1. Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero.
2. Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

#### **Art. 16**

##### **Oneri finanziari**

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari tra le Parti.

#### **Art. 17**

##### **Registrazione e spese**

1. Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.
2. Le spese per l'imposta di bollo, inerenti al presente accordo sono a carico del DISG che le assolverà in modalità virtuale giusta autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Roma.

**Roma, .....**

**Museo Nazionale Romano**

La Direttrice

Dott.ssa Federica Rinaldi

**Il Dipartimento di Ingegneria**

**Strutturale e Geotecnica**

Prof. Sebastiano Rampello